

Viterbo lì 14 gennaio 2026

Prot. n. 07

Oggetto: **LEGGE 18 DICEMBRE 2025, N. 190: [Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025].(GU N. 294 DEL 19/12/2025)**

Alle Cooperative  
aderenti a Confcooperative Lazio Nord  
**LORO INDIRIZZI**

Gentili cooperatori e cooperatrici,

Si comunica che, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2025, è stata pubblicata la *Legge 18 dicembre 2025, n. 190* recante: *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”*.

***Legge 18 dicembre 2025, n. 190***

***(LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2025)***

Il provvedimento, in vigore dal 3 gennaio 2026, di diretta attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (che attribuisce la competenza legislativa esclusiva, in materia di tutela della concorrenza, allo Stato) e dell'articolo 47, L. n. 99/2009 (che prevede l'adozione di una legge sulla concorrenza con cadenza annuale), è diretto a incentivare lo sviluppo della concorrenza, migliorare la qualità e l'efficienza dei pubblici servizi, garantire lo snellimento delle procedure, la riduzione degli ostacoli normativi e amministrativi per l'attività economica, l'apertura dei mercati e la tutela dei consumatori.

Come noto, anche il PNRR (*Piano nazionale di ripresa e resilienza*)<sup>1</sup> qualifica la tutela e la promozione della concorrenza principi fondanti dell'ordinamento dell'Unione europea, come fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore giustizia sociale.

Come si legge nel Piano, *“la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico”*.

A tal fine prevede, quindi, una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza riferite agli anni dal 2021 al 2025.

Inizialmente, il testo del disegno di legge, presentato in data 10 luglio 2025 al Senato, si componeva di 9 articoli, suddivisi in 3 *Capi*.

A seguito della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento governativo, interamente sostitutivo degli articoli del

disegno di legge in oggetto, le sue disposizioni sono state trasfuse in un articolo unico, composto di 24 commi.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente link:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-19&atto.codiceRedazionale=25G00198&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-19&atto.codiceRedazionale=25G00198&elenco30giorni=true)

\*

Di seguito l'esame delle principali disposizioni rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni interessate e di ICN S.p.a..

\*

***Articolo 1, comma 1. [Misure per il rafforzamento delle attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali]***

La disposizione novella l'articolo 30, D.lgs. n. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) andando a rafforzare il sistema delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi medesimi.

Allo scopo, quindi, di potenziare la vigilanza e i controlli degli enti locali, la disposizione inserisce altri parametri obiettivi finalizzati sia a far risaltare l'andamento insoddisfacente della gestione dei servizi stessi che a potenziare gli strumenti correttivi dell'andamento fallimentare3.

***Articolo 1, comma 2. [Sanzioni in materia di servizi pubblici locali]***

L'articolo introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione di alcune disposizioni del D.lgs. n. 201/2022, sempre con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Si prevede, infatti, che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) applichi la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 €, all'ente locale che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ovvero non abbia pubblicato la relazione stessa sul proprio sito *internet* istituzionale.

La medesima sanzione è applicata all'ente locale nel caso in cui non abbia adottato l'atto di indirizzo richiesto dall'articolo 30, già menzionato, nell'ipotesi di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall'attività del soggetto gestore del servizio.

In caso di incompletezza della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non permettere una adeguata valutazione, è previsto che l'ANAC richieda le opportune integrazioni all'ente locale, fissando un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso il quale si applica la sanzione sopra citata.

***Articolo 1, commi 4-7. [Misure per la promozione della concorrenza nei servizi di trasporto pubblico regionale]***

Al fine di potenziare le *performance* del servizio di trasporto pubblico regionale, sia ferroviario che su gomma, nonché di rendere integre le modalità di gestione dello stesso la disposizione, con il comma 4, estende agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale gli obblighi istruttori, motivazionali e ricognitori, nonché il regime sanzionatorio disposti per i servizi pubblici locali, (di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis, D.lgs. n. 201/2022, sopra citato), recependo, peraltro, le osservazioni di cui alla segnalazione dell'AGCM al Parlamento del 20 dicembre 20244.

***Articolo 1, comma 11. [Modifica della definizione normativa di presidi medico-chirurgici]***

Al fine di uniformare la normativa nazionale alla normativa dell'Unione europea, la disposizione interviene sulla disciplina vigente relativa alla definizione dei *presidi medico-chirurgici* di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 392/1998.

In tal senso, abroga alcune disposizioni ivi contenute, riducendo l'elenco dei già menzionati presidi medico-chirurgici che risultano, pertanto, essere: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insettorepellenti.

Articolo 1, comma 12. [Accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture] Con la disposizione in esame, si va a rinforzare un precedente intervento normativo aente ad oggetto l'articolo 36, L. n. 193/2024 e l'articolo 4, comma 7-bis, D.L. n. 215/20236, in base ai quali è stata sospesa l'efficacia di alcune disposizioni, aventi ad oggetto gli accreditamenti delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, (rilasciati da parte delle Regioni o Province autonome) nonché gli accordi contrattuali delle medesime strutture accreditate con gli enti territoriali, (o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale), fino alla conclusione di un'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, conseguente alla conclusione delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale<sup>7</sup>. La sospensione in parola, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, ha efficacia fino 31 dicembre 2026. Entro tale termine, le Regioni e le Province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione, la quale, però, non impedisce il rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture. Orbene, con la novella di cui al comma 12 in commento, si integra il disposto di cui al già citato articolo 36 e si prevede che la revisione debba considerare, salvaguardando la concorrenza, anche l'esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità diversificando, attraverso diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e le nuove richieste dirette alla stipula di nuovi accordi contrattuali (ex articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del già citato D.Lgs. n. 502/1992) sempre con una struttura privata accreditata.

### **Articolo 1, commi 13-23. [Misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico]**

Le disposizioni in esame recano misure di finanziamento e di coordinamento finalizzate a coadiuvare e sollecitare la ricerca applicata e la trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali.

In dettaglio:

- il comma 13 prevede che le misure di finanziamento e di coordinamento recate nei successivi commi, sono finalizzate a favorire il cd. trasferimento tecnologico (vale a dire il passaggio di conoscenze, innovazioni e tecnologie, propri della ricerca), alle imprese, cosicché possano essere applicate fattivamente nell'universo produttivo e possano concorrere alla modernizzazione ed innovazione dei processi produttivi delle imprese nazionali, garantendo la cooperazione dei soggetti coinvolti in materia;

- per le finalità decantate sopra, con il comma 14 si dispone che, con decreto del MIMIT e del MUR, (sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), venga adottato un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, previa consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e degli stakeholders, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a seguire, ogni tre anni;

si rinnova l'Ente incaricato di curare il trasferimento tecnologico e cioè, la fondazione *“Enea Tech e Biomedical”* che il comma 15 rinomina fondazione *“Tech e Biomedical”*, quale soggetto deputato all'attuazione dell'atto di indirizzo strategico sopra enunciato;

il comma 16 dispone il trasferimento alla fondazione *“Tech e Biomedical”* delle risorse allocate agli interventi del *Fondo per il trasferimento tecnologico*, nel limite di 250 milioni di €8;

per il raggiungimento dello scopo del trasferimento tecnologico, il comma 17 chiama in causa anche altri protagonisti idonei all'attuazione dell'atto di indirizzo già menzionato9;

per rendere competitivo e integro tutto il processo, il comma 18 prevede che i soggetti di cui al comma 17 sopra enunciati, debbano predisporre progetti da sottoporre alla fondazione *“Tech e Biomedical”* la quale, dopo opportuna valutazione, propone al MIMIT di assegnare un budget per la loro realizzazione per quelli valutati appropriati, nel limite delle risorse stanziate di cui al sopra menzionato comma 16 (250 milioni di €);

il comma 19 affida alla fondazione *“Tech e Biomedical”* il compito di vigilare e supervisionare i risultati annuali ottenuti e i *target* raggiunti dai singoli soggetti, allo scopo di rilevare se la gestione del budget assegnato sia stata congrua, così da considerarlo in sede di ripartizione delle annualità successive. Viene, inoltre, redatto un report annuale sull'attività di vigilanza e controllo dei risultati, da trasmettere al MIMIT, al MUR, al MEF, nonché alle altre amministrazioni interessate;

il comma 20, reca la disciplina sulla nuova denominazione della fondazione *“Enea Tech e Biomedical”*, come già preannunciato, sulla sua organizzazione e *governance* (Consiglio direttivo, Presidente e Collegio dei revisori dei conti) e sul funzionamento della stessa;

il comma 21 sottolinea che lo statuto della fondazione debba prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di trasferimento tecnologico;

il comma 22 prevede che alle nomine dei componenti dei suddetti organi si provvede con dPCM. Laddove gli organi della fondazione *“Enea Tech e Biomedical”* nominati prima della novella in esame decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi organi;

il comma 23, infine, abroga il comma 4, articolo 42, del D.L. n. 34/2020 (*Decreto Rilancio*) che conteneva la disciplina originaria della fondazione *“Enea Tech e Biomedical”*.

#### **Articolo 1, comma 24. [Misure in materia di società tra professionisti]**

La disposizione modifica il comma 4, lettera b), secondo periodo, dell'articolo 10, Legge n. 183/2011 (*Legge di stabilità 2012*) recante: *“Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”*, con particolare riferimento ai requisiti numerici inerenti alla compagnie sociale costituita da soci professionisti, **ponendo definitivamente fine al divario interpretativo** fino

ad oggi esistente e recependo, peraltro, la segnalazione dell'AGCM del 12 giugno 2019, secondo cui *“tra i diversi Consigli e Federazioni di ordini professionali, in pendenza della normativa vigente, si sarebbe registrato un contrasto interpretativo in relazione ai requisiti di partecipazione che consentono l'assunzione della qualifica di società tra professionisti (ossia maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti congiuntamente alla maggioranza in termini di partecipazione al capitale sociale)”*.

La novella, quindi, sostituisce il secondo periodo della già menzionata lettera b), e prevede che una società può conseguire la qualifica di *“società tra professionisti”* se il numero dei soci professionisti, **ovvero, in alternativa, (e non più cumulativamente)** la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, è tale da determinare la maggioranza dei 2/3 (due terzi) nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario selezionato.

**In sostanza, a differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina ante novella in commento, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa e non cumulativa al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale.**

Inoltre, la novella precisa che ai fini del raggiungimento del prescritto *quorum* non rilevano eventuali patti sociali o parasociali adottati in deroga alle regole previste dal modello societario prescelto.

Il venire meno della consistenza della compagine sociale nei termini sopra enunciati, costituisce causa di scioglimento della società. In tal caso, il consiglio dell'ordine (ovvero il collegio professionale presso cui è iscritta la società) procederà alla cancellazione della stessa dall'Albo a meno che, nel termine perentorio di 6 mesi, il *quorum* sopra citato venga ripristinato<sup>11</sup>.

Si rammenta che la società tra professionisti può essere costituita come società di capitali, società di persone e **società cooperativa**, (articolo 10, comma 3, L. n. 183/2011) e in queste ultime è necessario un numero di soci non inferiore a tre<sup>12</sup>.

Si ritiene, quindi, che la novella in commento, risolto il dubbio interpretativo nei termini sopra esposti, rimanga coerente con il modello societario cooperativo.

Un cordiale saluto,  
Confcooperative Lazio Nord.

IL PRESIDENTE  
(Bruna Rossi)

